

IL DECRETO-LEGGE N. 14 DEL 2022: IL DECRETO UCRAINA

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 14 del 2022 reca le **disposizioni urgenti** assunte dal Governo italiano in seguito **all'attacco lanciato dalla Russia**, nella notte tra il 24 e il 25 febbraio, **contro l'Ucraina**. Nel corso dell'**esame parlamentare**, il contenuto del provvedimento è stato **ampliato in maniera significativa** con alcuni emendamenti frutto di un accordo tra i gruppi parlamentari, anche **per recepire il contenuto del decreto-legge n. 16 del 2022 (AC 3492)**, che contiene altre disposizioni relative al conflitto in Ucraina.

In considerazione della straordinaria necessità e urgenza connessa alla grave crisi internazionale in atto, il Governo ha deliberato di **intervenire per decreto-legge in deroga alla legge quadro sulle missioni internazionali**, in base alla quale la partecipazione di contingenti di personale militare alle missioni all'estero viene autorizzata dalle Camere con la procedura prevista per l'appunto dalla [legge n. 145 del 2016](#).

Il provvedimento prevede, innanzitutto, la partecipazione, fino al 30 settembre 2022, di personale militare alle **iniziative della NATO** per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata **Very High Readiness Joint Task Force (VJTF)**. È stabilita, inoltre, fino al 31 dicembre 2022, la prosecuzione della partecipazione di personale militare al **potenziamento** dei seguenti **dispositivi della NATO**: a) dispositivo per la **sorveglianza dello spazio aereo** dell'Alleanza; b) dispositivo per la **sorveglianza navale** nell'area sud dell'Alleanza; c) **presenza in Lettonia** (Enhanced Forward Presence); d) **Air Policing** per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza.

Il decreto, soprattutto, prevede, in deroga alla legislazione vigente e previo atto di indirizzo delle Camere, la possibilità di **cessione** da parte del Ministero della difesa di **mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari** in favore delle autorità governative dell'Ucraina fino al 31 dicembre 2022. Su questo aspetto particolare e più in generale **sull'evoluzione della situazione in atto**, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, grazie ad **un emendamento del PD**, a prima firma **Delrio**, dovranno **referire alle Camere**, con cadenza almeno trimestrale.

Giornalisti, fotoreporter e operatori che dovranno andare a lavorare **in Ucraina** per documentare le operazioni belliche **potranno acquistare**, in deroga ai divieti in vigore in Italia, **giubbotti antiproiettile ed elmetti da utilizzare a loro protezione**.

Fino al 31 dicembre 2022, sono semplificate le procedure per gli **interventi di assistenza o di cooperazione in favore dell'Ucraina**. Viene attivato il potenziamento per la

funzionalità e la sicurezza degli uffici e del personale all'estero; analogamente è previsto il **potenziamento dell'Unità di crisi** del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il provvedimento reca poi disposizioni per l'adozione di misure preventive necessarie alla **sicurezza del sistema nazionale del gas naturale**. In particolare, per fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina, si autorizza l'adozione di **misure per l'aumento della disponibilità di gas**; per la **riduzione programmata dei consumi di gas**; per consentire il **riempimento degli stoccaggi di gas** dell'anno termico 2022-2023.

Sono stabilite condizioni agevolate di accesso al "[Fondo Legge n. 394 del 1981](#)" per le domande di finanziamento per **sostegno ad operazioni di patrimonializzazione**, presentate da imprese che – negli ultimi tre bilanci depositati – hanno realizzato un fatturato medio pari ad almeno il 20 per cento del fatturato aziendale totale con operazioni di esportazione diretta verso l'Ucraina, la Federazione Russa e la Bielorussia.

Ancora, sono previste misure di sostegno per fronteggiare le eccezionali esigenze di **accoglienza dei cittadini ucraini**.

È istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca, **un fondo di 1 milione di euro** per l'anno **2022**, a favore degli **studenti**, ricercatori, e professori di nazionalità ucraina **che siano sul territorio italiano per ragioni di studio o di ricerca**.

“La **brutale guerra di aggressione della Russia** – ha dichiarato [in Aula, Lia Quartapelle \(PD\), relatrice per la Commissione Affari Esteri](#) – richiede **delle risposte all'altezza della sfida**. È una brutale aggressione, che in questo momento colpisce indiscriminatamente civili e militari e che sta portando alla **distruzione fisica di un Paese intero**, che sembra non conoscere né pietà né logica ... La **risposta europea, la risposta occidentale**, quindi, è stata per fortuna senza precedenti, ma anche l'Italia deve fare la sua parte e questo decreto è probabilmente il primo di una serie di decreti con i quali faremo fronte a tutto quello di cui ci sarà bisogno per **contrastare l'atteggiamento prepotente della Federazione Russa** nei confronti dell'Ucraina, ma più in generale **nei confronti della libertà degli Stati di decidere del proprio orientamento internazionale e del proprio orientamento interno**”.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina” [AC 3491](#) – relatori Lia Quartapelle Procopio (PD) per la Commissione III Affari Esteri e Giovanni Luca Aresta (M5S) per la Commissione IV Difesa – e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alle Commissioni riunite III Affari Esteri e IV Difesa.

CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

ART. 1 - PARTECIPAZIONE DI PERSONALE MILITARE A DISPOSITIVI NATO

Il provvedimento reca disposizioni concernenti la **partecipazione di personale militare al potenziamento di dispositivi della NATO** sul fianco Est dell'Alleanza.

Nello specifico si autorizza, fino al **30 settembre 2022**, la partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza denominata **Very High Readiness Joint Task Force** (VJTF)¹ (art. 1, co.1).

Viene prorogato, fino al 31 dicembre 2022, il contributo italiano al **potenziamento dei dispositivi della NATO** previsti dalle schede 36/ 2021, 37/2021, 38/2021 e 40/2021 della deliberazione del Consiglio dei ministri **del 17 giugno 2021** ([DOC. XXVI, n. 4](#)), già autorizzati, per l'anno 2021, dalle risoluzioni della Camera dei deputati ([n. 6-00194](#)) e del Senato della Repubblica, approvate rispettivamente in data 15 luglio e 4 agosto 2021 (comma 2).

Nel dettaglio, è autorizzata, per l'anno 2022, la prosecuzione della partecipazione di personale militare italiano al potenziamento:

- a) **dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo** dell'Alleanza²
- b) **dispositivo per la sorveglianza navale** nell'area sud dell'Alleanza (Mar Mediterraneo e Mar Nero)³;
- c) **presenza in Lettonia** (*Enhanced Forward Presence*)⁴;
- d) **Air Policing** per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza⁵.

Si rinvia all'applicazione delle disposizioni di cui ai **capi III, IV e V della legge quadro sulle missioni internazionali** ([legge n. 145 del 2016](#)) che prevedono, rispettivamente **norme sul personale, in materia penale e in materia contabile** (comma 3).

Il provvedimento in esame autorizza la spesa di euro 86.129.645, per l'anno 2022 relativamente alla partecipazione italiana alla **Very High Readiness Joint Task Force** (VJTF). Mentre per le altre finalità, la spesa autorizzata è di euro 67.451.608 per l'anno 2022 e di euro 21.000.000 per l'anno 2023 (comma 4).

¹ Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa al provvedimento, il contributo che l'Italia intende offrire a questa iniziativa è rappresentato da 1.350 unità di personale militare, di cui 1.278 facenti parte della VJTF e le restanti per il supporto logistico. Si prevede, inoltre, l'impiego di 77 mezzi terrestri e 5 mezzi aerei e 2 unità navali operative nel secondo semestre del 2022. L'area geografica di intervento si estende all'area di responsabilità della NATO (preminentemente sul fianco EST), con sedi definire in tale area.

² Nello specifico, l'Italia continuerà a garantire con un velivolo KC-767 dell'Aeronautica il rifornimento in volo dei velivoli radar AWACS di proprietà comune della NATO nelle attività di sorveglianza dello spazio aereo dei Paesi membri dell'Europa orientale dell'area sud-orientale dell'Alleanza. L'Italia continuerà, inoltre, ad assicurare un ulteriore assetto aereo (CAEW) per incrementare le capacità di sorveglianza dello spazio aereo nell'area sud-orientale.

³ La consistenza massima del contingente nazionale autorizzata dal decreto-legge in esame è pari a 235 unità. È previsto, inoltre, l'impiego 2 mezzi navali (a cui si aggiunge una unità navale on call che potrà essere resa disponibile attingendo ad assetti impiegati in operazioni nazionali) e di un mezzo aereo.

⁴ Il contributo nazionale, inserito nell'ambito del *Battlegroup a framework* canadese, consta di 250 unità di personale militare e 139 mezzi terrestri.

⁵ Il contributo nazionale in questa missione è pari a 130 unità. È previsto l'impiego di 12 mezzi aerei.

ART. 2 E 2-TER- CESSIONE MATERIALE D'ARMAMENTO

Si prevede la **cessione a titolo gratuito di mezzi materiali di equipaggiamento militare** alle autorità governative dell'Ucraina ed è volta a corrispondere alle richieste di supporto indirizzate alla comunità internazionale, Italia inclusa, rendendo disponibili **equipaggiamenti per la protezione individuale** e, più in generale, della popolazione civile dagli effetti del conflitto in atto (materiali Counter-IED per la rilevazione di oggetti metallici e ordigni esplosivi, elmetti e giubbotti antiproiettile) (art. 2).

Nel corso dell'esame presso le Commissioni di merito, è stato inserito, un nuovo articolo⁶, che prevede, l'autorizzazione fino al 31 dicembre 2022 alla **cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari** in favore delle autorità governative dell'Ucraina. L'efficacia di tale disposizione, poiché comporta una deroga al divieto di cessione di armamenti a Paesi in conflitto⁷, è stata **subordinata alla autorizzazione di un atto di indirizzo delle Camere**. Questo è avvenuto con l'approvazione alla Camera della risoluzione unitaria n. [6-00207](#), e da analogo atto di indirizzo adottato dal Senato della Repubblica (art. 2-ter, comma 1)

Con **uno o più decreti del Ministro della difesa**, adottati di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, sono definiti **l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari** oggetto della cessione nonché le modalità di realizzazione della stessa (art. 2-ter, comma 2).

Il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza almeno trimestrale, **riferiscono alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto** (art. 2-ter, comma 3).

ART. 2-BIS - VENDITA DI MATERIALI DI AUTODIFESA A GIORNALISTI E FOTOREPORTER NELL'AMBITO DEL CONFLITTO TRA RUSSIA E UCRAINA⁸

Fino al **31 dicembre 2022**, le persone fisiche iscritte all'albo dei **giornalisti professionisti** e dei **pubblicisti** nonché coloro che svolgono la professione di **fotoreporter** o **videoperatore**, in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente⁹, possono acquistare, previo **nulla osta del questore** competente per il luogo di residenza, **giubbotti antiproiettile ed elmetti** per esigenze di **autodifesa nell'esercizio delle rispettive professioni nel territorio ucraino**. Il nulla osta rilasciato dal questore deve essere **esibito alle competenti autorità doganali e di frontiera** all'atto dell'uscita e del rientro nel territorio dello Stato; il nulla osta, quindi, abilita al trasporto dei materiali di autodifesa citati nei trasferimenti effettuati per raggiungere la **frontiera dello Stato** e in quelli dalla frontiera stessa al luogo di residenza. Resta **vietato il porto del materiale** da parte dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti nonché di coloro che svolgono la professione di **fotoreporter** o **videoperatore nel territorio dello Stato**.

⁶ Di contenuto identico all'articolo 1 del decreto-legge n. 16 del 2022

⁷ In deroga alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e agli articoli 310 e 311 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo, n. 66 del 2010 e alle connesse disposizioni attuative.

⁸ Articolo aggiuntivo approvato durante l'esame in Aula.

⁹ V. art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

ART. 3 - SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER GLI INTERVENTI DI ASSISTENZA O DI COOPERAZIONE IN FAVORE DELL'UCRAINA

Fino al 31 dicembre, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono autorizzati ad adottare, informando le Commissioni parlamentari competenti, **interventi di assistenza o di cooperazione in favore del Governo e della popolazione Ucraina**, in **deroga alla vigente normativa**, ad eccezione delle norme penali, di quelle in materia di contrasto alla criminalità organizzata e di quelle derivanti da obblighi inderogabili discendenti dall'appartenenza all'Unione europea.

ART. 4 - FUNZIONALITÀ E SICUREZZA DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE ALL'ESTERO

Si dispone un incremento di **10 milioni di euro** della dotazione finanziaria delle **ambasciate e degli uffici consolari** di prima categoria per potenziare **le misure di sicurezza a tutela delle sedi, del personale e degli interessi italiani nei Paesi maggiormente esposti alle conseguenze dell'aggravamento delle tensioni in Ucraina**. La disposizione autorizza altresì il MAECI a sostenere le **spese per il vitto e per l'alloggio** del personale e di tutti quei cittadini che per ragioni di sicurezza si trovino a risiedere in alloggi individuati dal Ministero o dal capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare (comma 1).

È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 per l'invio di **militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti**, al fine di potenziare le misure di protezione delle sedi e del relativo personale. Ai militari inviati è assicurato un trattamento economico pari a quello del restante personale dell'Arma impiegato nella rete all'estero (comma 2).

ART. 5 - UNITÀ DI CRISI DEL MAECI

Per il **potenziamento delle attività** realizzate dall'**Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale** a tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei connazionali all'estero in situazioni di emergenza, è autorizzata la spesa di euro 1,5 milioni per l'anno 2022 (comma 1).

Altri 100.000 euro per il 2022 sono destinati ad **incrementare l'autorizzazione di spesa per il funzionamento dell'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri**¹⁰ (comma 2).

Si prevede il differimento al 31 dicembre ed al 31 marzo 2023, dei termini entro cui poter registrarsi sul sito "**Dove siamo nel mondo**" (portale che consente ai connazionali di segnalare volontariamente all'Unità di crisi la propria ubicazione esatta all'estero, in modo da consentire, in caso di eventi bellici, tensioni politiche o disastri naturali, di orientare i soccorsi o realizzare evacuazioni) (comma 3)¹¹.

¹⁰ di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.

¹¹ Nello specifico, si dispone il differimento al 31 dicembre 2022 del termine per accedere ai servizi dell'Unità di crisi mediante credenziali diverse da SPID nonché, al 31 marzo 2023, del termine ultimo per l'utilizzo di quelle già rilasciate e non ancora scadute.

ART. 5-BIS - MISURE PREVENTIVE NECESSARIE ALLA SICUREZZA NAZIONALE DEL GAS

Al fine di fronteggiare l'eccezionale **instabilità del sistema nazionale del gas naturale** derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il **riempimento degli stoccaggi di gas** dell'anno termico 2022-2023, possono essere adottate le **misure finalizzate** all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi di gas previste dal [Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale](#) a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza. Le misure sono adottate mediante provvedimenti e atti di indirizzo del Ministro della transizione ecologica. Delle predette misure è data comunicazione nella prima riunione del Consiglio dei ministri successiva all'adozione delle misure medesime (comma 1)¹².

In caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale, la **società Terna S.p.A.** predispose un provvisorio **programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica** con **potenza termica nominale superiore a 300 MW** che utilizzino **carbone** o **olio combustibile** in condizioni di regolare esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza. Il ricorso al carbone e all'olio combustibile, ovviamente, non fa venir meno il contributo degli impianti alimentati a **energie rinnovabili** (comma 2).

Come rileva la relazione illustrativa ([AC 3492](#)), *“in sostanza, la norma mira a rendere immediatamente attuabile, nel caso che se ne presentasse la necessità, la riduzione del consumo di gas delle centrali elettriche oggi in esercizio, attraverso la massimizzazione della produzione da altre fonti (quali carbone e olio combustibile) e fermo restando il contributo delle energie rinnovabili”*.

Per evitare restrizioni all'esercizio degli impianti non alimentati a gas né a fonti di energia rinnovabili, si prevede che **per gli impianti a carbone o olio combustibile** i **valori limite** di emissione nell'atmosfera siano calcolati **applicando i valori previsti dalla normativa europea**, in deroga a più restrittivi limiti relativi alle emissioni nell'atmosfera o alla qualità dei combustibili, eventualmente prescritti – sulla base della legislazione nazionale – in via normativa o amministrativa (comma 3).

A determinate condizioni, in deroga alla normativa vigente¹³, il **“programma di massimizzazione”** di cui al comma 2, può includere **l'utilizzo degli impianti** di produzione di energia elettrica **alimentati da bioliquidi sostenibili**, prevedendo, esclusivamente durante il periodo emergenziale, anche l'alimentazione **tramite combustibile convenzionale** (comma 3-bis, emendamento approvato in Aula).

Il Ministro della transizione ecologica adotta le opportune misure per incentivare l'**uso delle fonti rinnovabili** (comma 4).

Sino all'adozione dei provvedimenti e degli atti di indirizzo di cui al comma 1 non è riconosciuto alcun corrispettivo a reintegrazione degli eventuali maggiori costi di gestione e di stoccaggio sostenuti dagli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con i combustibili di cui al presente articolo (comma 4-bis, emendamento approvato in Aula).

¹² L'articolo 5-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, riproduce, con alcune integrazioni, il contenuto dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16.

¹³ In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

ART. 5-TER - MISURE A FAVORE DI IMPRESE CHE ESPORTANO O HANNO FILIALI O PARTECIPATE IN UCRAINA, FEDERAZIONE RUSSA O BIELORUSSIA

Sono previste **condizioni agevolate** di accesso al **Fondo legge n. 394 del 1981** per le domande di **finanziamento** per **sostegno ad operazioni di patrimonializzazione**, presentate da **imprese** che - negli ultimi tre bilanci depositati - hanno realizzato un **fatturato** medio pari ad almeno il **20 per cento** del fatturato aziendale totale con operazioni di **esportazione diretta** verso l'**Ucraina**, la **Federazione Russa** e la **Bielorussia** (art. 5-ter, comma 1, lett. a) e b), introdotto nel corso dell'esame in sede referente).

In particolare, **in deroga** alla disciplina ordinaria del Fondo¹⁴ è **ammesso un cofinanziamento a fondo perduto e la percentuale di tale cofinanziamento non deve essere superiore al 40 per cento dell'intervento** complessivo di sostegno. Si tratta di una percentuale più alta di quella prevista in via ordinaria (negli ambiti ammessi a cofinanziamento) che pone come limite il 10 per cento dei finanziamenti concessi¹⁵.

Inoltre, per i finanziamenti agevolati concessi a valere sul **Fondo legge n. 394 del 1981**, in favore delle **imprese sopra indicate** nonché di quelle che hanno **filiali operative o partecipate dirette in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia** può essere disposta una **sospensione** – fino a 12 mesi – del **pagamento** della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2022, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente (comma 2).

Queste misure agevolate si applicano fino al **31 dicembre 2022**, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni, amministratore del Fondo, **tenuto conto delle risorse disponibili** e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L'efficacia della disposizione è subordinata **all'autorizzazione della Commissione europea** ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato (comma 3).

ART. 5-QUATER - ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI PROVENIENTI DALL'UCRAINA

Questa disposizione¹⁶ detta alcune **misure di sostegno** per fronteggiare le eccezionali esigenze di **accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico** in atto.

In particolare, incrementa di **54,162 milioni di euro per l'anno 2022** le risorse iscritte a bilancio statale, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative "all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei **centri di trattenimento e di accoglienza**" (art. 5-quater, comma 1)¹⁷. Tali risorse sono utilizzate in via prioritaria per la copertura delle spese necessarie per l'accoglienza delle **persone vulnerabili provenienti dall'Ucraina** (comma 2)¹⁸.

¹⁴ (art. 11, comma 2, secondo periodo, decreto-legge n. 73/2021)

¹⁵ V. lettera d), comma 1 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 18/2020.

¹⁶ Introdotta nel corso dell'esame in sede referente e di contenuto identico all'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2022 (AC 3492).

¹⁷ Tali risorse sono iscritte nell'ambito della missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 *Flussi migratori, interventi per la coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose*, al capitolo 2351/2/Interno, il cui stanziamento, a legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), risulta pari a 900 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2022-2023.

¹⁸ Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 142 del 2015.

Si autorizza l'attivazione di **3.000 posti aggiuntivi nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI)**, costituito dai servizi di accoglienza integrata progettati dalla rete degli enti locali (c.d. "seconda accoglienza"), che accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (comma 3).

Gli oneri derivanti da queste misure sono coperti attingendo risorse al **Fondo nazionale per le politiche e i servizi per l'asilo** e al **Fondo per gli interventi strutturali di politica economica** (commi 3 e 9)¹⁹.

L'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, operato dal [decreto-legge n. 139 del 2021](#), è volto a far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei "**profughi provenienti dall'Afghanistan e dall'Ucraina**" in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto, al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel SAI (comma 4). Con la progressiva attivazione dei posti nel SAI si provvede al **trasferimento dei beneficiari** dai centri governativi di prima accoglienza e dai centri di accoglienza temporanea (CAS)²⁰, **alle strutture del SAI nei limiti dei posti disponibili**, "fatte salve sopraggiunte esigenze" (comma 5)²¹.

Infine per l'anno 2022 si dispone la sospensione di efficacia delle misure di accantonamento dei **risparmi derivanti dalla razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione** previste dalla legge di bilancio 2019 (comma 8)²².

ART. 5-QUINQUIES - MISURE A SOSTEGNO DEGLI STUDENTI, DEI RICERCATORI E DEI PROFESSORI DI NAZIONALITÀ UCRAINA

Si prevede²³ l'**istituzione**, presso il Ministero dell'università e della ricerca, **di un fondo di 1 milione di euro** per l'anno **2022**, destinato a finanziare le iniziative delle università, anche non statali delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca a favore degli **studenti**, ovvero aderenti al programma Erasmus +, ricercatori e professori di nazionalità ucraina **che siano sul territorio italiano per ragioni di studio o di ricerca**. Il fondo è destinato anche per le iniziative in favore dei soggetti ai quali, in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto, **sia stata concessa la protezione internazionale**, anche temporanea²⁴.

Un **decreto** del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, **provvederà al riparto tra le università, le istituzioni e gli enti** di cui sopra, nonché alle modalità di utilizzazione delle relative risorse, anche attraverso la previsione di borse di studio ovvero di altri strumenti e servizi di diritto

¹⁹ Per il dettaglio della copertura finanziaria si rinvia al testo del provvedimento, come modificato durante l'esame in Aula.

²⁰ Di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015 (c.d. decreto accoglienza)

²¹ Precisamente, i commi 4 e 5 dell'art. 5-quater, modificano l'articolo 7 del decreto-legge n. 139 del 2021 che ha incrementato di 11,35 milioni per il 2021 e 44,97 milioni sia per il 2022 sia per il 2023 la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, al fine di assicurare l'attivazione di 3.000 posti nel SAI per l'accoglienza di richiedenti asilo provenienti dall'Afghanistan.

²² Articolo 1, comma 767, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del 2018).

²³ L'articolo 5-quinquies, introdotto dalle Commissioni in sede referente, recepisce il contenuto dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2021 (AC 3492).

²⁴ Di cui all'articolo 1, comma 390, della legge n. 234 del 2021.

allo studio. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, di pertinenza del MUR, iscritto ai fini del bilancio triennale 2022-2024.

ART. 6 - COPERTURA FINANZIARIA

Per quanto concerne le disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento, la maggior parte è assicurata mediante corrispondente riduzione delle **risorse del Fondo per le missioni internazionali**.

ART. 7 - ENTRATA IN VIGORE

Come è noto il decreto-legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero 25 febbraio 2022. Mentre le modifiche introdotte dal Parlamento con il disegno di legge di conversione entrano in vigore il giorno successivo a quella della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.

Infine si rammenta che il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16 (AC 3492), è abrogato. *“Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 16 del 2022”²⁵.*

²⁵ Art. 1, comma 2 del disegno di legge di conversione, come modificato dalle Commissioni.